



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SERRA, D’ALIA, BIANCHI, GALIOTO, GIAI e GUSTAVINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2011**

Disposizioni concernenti l’istituzione di corsi obbligatori per l’iscrizione ai registri regionali dei badanti

ONOREVOLI SENATORI. - L'allungamento dell'aspettativa di vita degli italiani, insieme ad una serie di circostanze quali il venir meno della famiglia intesa in senso tradizionale e la necessità di assentarsi da casa per espletare gli impegni lavorativi sempre più intensi per la coppia, nonché la mancanza di una valida rete di supporto socio-assistenziale di natura pubblica, rendono quanto mai indispensabile l'aiuto di badanti nelle famiglie ove è presente un anziano o un portatore di *handicap*.

I badanti, per lo più stranieri, accudiscono la maggior parte dei nostri anziani bisognosi magari non di un'assistenza medica professionale ma di cura e di aiuto nelle mansioni quotidiane che fisicamente non riescono più a svolgere, alleviando l'onere per i familiari.

Se l'impegno della maggior parte è encomiabile, tuttavia si registrano, come la cronaca denuncia, episodi di violenze e maltrattamenti financo di omicidi ai danni di poveri vecchietti indifesi.

Per questa ragione, con questo disegno di legge, si vuole garantire uno *standard* di competenze e di formazione ad una figura che tanto peso sta assumendo nella nostra società.

Ciò attraverso l'istituzione di corsi regionali obbligatori che diano nozioni di base necessarie per far fronte alle esigenze dei nostri anziani e che costituiscono il presupposto necessario per l'iscrizione a dei registri regionali cui poter attingere per soddisfare le richieste sempre più crescenti delle nostre famiglie.

Nello stesso tempo ci si propone di disciplinare un mercato del lavoro spesso caotico che sfugge alle regole e alimenta l'irregolarità, minacciando la professionalità di una mansione estremamente delicata.

Per questo, con l'articolo 1, si istituiscono dei corsi obbligatori propedeutici all'iscrizione nei registri regionali necessaria per quanti intendano effettuare l'attività professionale di assistenza ad anziani e a infermi. Saranno le regioni nella loro autonomia e al fine di garantire la preparazione, la professionalità e la capacità psico-attitudinale degli operatori, a stabilire modalità e requisiti per la partecipazione ai corsi e la conseguente iscrizione ai registri regionali, in base alla differente realtà territoriale. Con la conseguenza che chiunque esercita tale attività in modo professionale senza essere iscritto al relativo registro regionale è colpevole di esercizio abusivo della professione ed è punito con le pene previste dall'articolo 348 del codice penale.

Con l'articolo 2 si vuole in parte ovviare alla profonda lacuna esistente nel nostro Paese causa la mancanza di una adeguata politica familiare. Per questa ragione si vuol venire incontro alle necessità delle famiglie, prevedendo una detrazione fiscale per quelle che si avvalgono della collaborazione di personale iscritto al registro regionale. Infine, con l'articolo 3, si estende l'applicazione dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 anche alla figura professionale di badanti, cui potrebbe essere concesso così l'ingresso al di fuori delle quote annuali ed un permesso di soggiorno a tempo determinato di 2-3 anni.

In tal modo si cerca di venir incontro all'elevata richiesta di badanti da parte delle famiglie italiane e di ovviare che tale necessità rischi di portare al lavoro nero, che attinge inevitabilmente dalle sacche di immigrazione irregolare incrementando così il traffico internazionale di esseri umani.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione di corsi regionali obbligatori ai fini dell'iscrizione ai registri regionali dei badanti)*

1. Le regioni disciplinano l'istituzione del registro regionale dei badanti e di corsi per l'esercizio della professione. Ai corsi di cui al primo periodo sono obbligati a partecipare i soggetti che effettuano attività professionale di assistenza ad anziani e a infermi.

2. Le regioni, nella loro autonomia e al fine di garantire la preparazione, la competenza e la capacità psico-attitudinale degli operatori, stabiliscono le modalità e i requisiti per la partecipazione ai corsi e la conseguente iscrizione ai registri regionali dei badanti.

3. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'iscrizione al registro regionale dei badanti ai fini di svolgere l'attività professionale di assistenza ad anziani e infermi. Chiunque esercita tale attività in modo professionale, senza essere iscritto al relativo registro regionale, è colpevole di esercizio abusivo della professione ed è punito con le pene previste dall'articolo 348 del codice penale.

## Art. 2.

*(Detrazioni fiscali)*

1. La lettera *i-septies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  
è sostituita dalla seguente:

«*i-septies*) le spese sostenute per badanti iscritti ai relativi registri regionali, per un importo non superiore a 6.000 euro annui, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 27 del testo unico decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti)*

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) badanti, ovvero le persone preposte in ambito familiare alle cure e all'assistenza di minori, di anziani e di disabili;».